


QUANDO IL MEDICO E L'ODONTOIATRA POSSONO ANDARE IN PENSIONE ?

Estratto della **relazione di Marco Perelli Ercolini** tenuta al Convegno su “La previdenza del Medico e dell’Odontoiatra” tenuta il giorno 13 ottobre 2012 a Piacenza

Una delle domande più frequenti è questa “Con tutte queste riforme quando in realtà potrò andare in pensione?”

Infatti nell’attuale riforma Fornero uno dei provvedimenti adottati per incidere sulla sostenibilità del sistema previdenziale italiano è stato anche quello di innalzare l’età di uscita dal lavoro, riducendo in tal modo il periodo di godimento del trattamento di pensione, sia per le pensioni di vecchiaia sia, abolendo le pensioni di anzianità, per quelle anticipate.



E.N.P.A.M. - Fondo Generale

Anche la Fondazione ENPAM, fondo previdenziale cui sono iscritti obbligatoriamente tutti i medici e odontoiatri dall’atto di iscrizione all’Albo professionale, ha provveduto a modifiche regolamentari per garantire la sostenibilità a lungo periodo (ipotesi a 50 anni).

Una delle norme introdotte è anche l’elevazione dell’età per il diritto a un trattamento di pensione.

Nell’ENPAM da sempre non esistono differenziazioni tra uomini e donne.

Nel Fondo generale ENPAM non esiste per la quota A la pensione anticipata.

Solo in caso di invalidità totale e permanente il medico può usufruire prima dell’età pensionabile del trattamento di pensione indipendentemente in questa fattispecie dall’anzianità contributiva.

Le modifiche regolamentari apportate per garantire la sostenibilità della Cassa a 50 anni come richiesto dalla legge Fornero, hanno previsto per la pensione di vecchiaia all’età pensionabile a 68 anni compiuti con aumento graduale dagli attuali 65 di 6 mesi ogni anno a partire dal 1 gennaio 2013 sino al 1 gennaio 2018.

E’ possibile mediante domanda proseguire la contribuzione per una maggior pensione sino al compimento del 70esimo anno di età.

E.N.P.A.M. - FONDO GENERALE

Innalzamento dell'età pensionabile da 65 anni a 68 anni

con aumento graduale di 6 mesi ogni anno a partire dal 1 gennaio 2013 sino al 1 gennaio 2018

E' possibile mediante domanda

- proseguire la contribuzione per una maggior pensione, rimandando il pensionamento al compimento del 70esimo anno di età
- andare in pensione al compimento del 65esimo anno di età optando per il calcolo del trattamento economico tutto col sistema contributivo (anche per i periodi ante 2012)

ETA' ANAGRAFICA RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL FONDO GENERALE E.N.P.A.M. - QUOTA A e QUOTA B

PERIODO	ETA'	ANNO DI NASCITA
fino al 31.12.2012	65 anni	1947
dall' 1.1.2013 al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi	1948
dall' 1.1.2014 al 31.12.2014	66 anni	1948
dall' 1.1.2015 al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi	1949
dall' 1.1.2016 al 31.12.2016	67 anni	1949
dall' 1.1.2017 al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi	1950
dall' 1.1.2018	68 anni	1950

Per la QUOTA B viene prevista la pensione anticipata prima del compimento dell'età pensionabile coi seguenti requisiti:

- possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
 - con anzianità contributiva (effettiva o riscattata) di almeno 42 anni
- oppure
- possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
 - aver maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni
 - unitamente al requisito dell'età dei 62 anni con un aumento graduale dai 59 anni e sei mesi previsti nel 2013 di 6 mesi ogni anno sino al 1 gennaio 2018.

Per i medici che dopo il conseguimento della pensione ordinaria o anticipata continuano una attività libero professionale hanno l'obbligo contributivo nel Fondo generale quota B e il conseguente aggiornamento della rendita con un supplemento di pensione.

**ETA' ANAGRAFICA RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA PENSIONE ANTICIPATA
NEL FONDO GENERALE E.N.P.A.M. - QUOTA B**

PERIODO	ETA'	ANNO DI NASCITA
dall' 1.1.2013 al 31.12.2013	59 anni + 6 mesi	1954
dall' 1.1.2014 al 31.12.2014	60 anni	1954
dall' 1.1.2015 al 31.12.2015	60 anni + 6 mesi	1955
dall' 1.1.2016 al 31.12.2016	61 anni	1955
dall' 1.1.2017 al 31.12.2017	61 anni + 6 mesi	1956
dall' 1.1.2018	62 anni	1956

Dalla lettura delle norme risulterebbe che con questi aumenti gradualmente di sei mesi mentre coloro che compiono l'età anagrafica nel primo semestre hanno un ritardo di 6 mesi, coloro che compiono gli anni nel secondo semestre scivolano col requisito dell'età anagrafica compiuta nell'anno successivo che prevede un aumento di ulteriori sei mesi e pertanto vengono penalizzati non con un gradino di sei mesi bensì di 12 mesi.

E.N.P.A.M. - Fondi speciali

Anche per il Fondo speciale dei medici di medicina generale, come per tutti i Fondi speciali, è previsto a partire dal 2013 l'aumento graduale dell'età pensionabile, pari 6 mesi ogni anno sino al 68esimo anno di età nel 2018.

Per la pensione anticipata i requisiti sono eguali a quelli della Quota B e precisamente:

- possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- con anzianità contributiva (effettiva o riscattata) di almeno 42 anni

oppure

- possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni
- aver maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni
- unitamente al requisito dell'età dei 62 anni con un aumento graduale dai 59 anni e sei mesi previsti nel 2013 di 6 mesi ogni anno sino al 1 gennaio 2018.

Scompaiono, come previsto nell'ordinamento generale dalla riforma Fornero, le finestre mobili computando un anno in più.

Ricordiamo che nell'ENPAM il trattamento economico di pensione decorre dal 1 giorno del mese successivo alla maturazione del diritto esercitato mediante domanda e nei Fondi speciali anche con la cessazione dell'attività in convenzione col SSN.

E.N.P.A.M. - FONDO MEDICINA GENERALE e AMBULATORIALI

Innalzamento dell'età pensionabile da 65 anni a 68 anni

con aumento graduale di 6 mesi ogni anno a partire dal 1 gennaio 2013 sino al 1 gennaio 2018

E' possibile mediante domanda

- proseguire la convenzione sino al compimento del 70esimo anno di età

ETA' ANAGRAFICA RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEI FONDI SPECIALI dell'E.N.P.A.M.

PERIODO	ETA'	ANNO DI NASCITA
fino al 31.12.2012	65 anni	1947
dall' 1.1.2013 al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi	1948
dall' 1.1.2014 al 31.12.2014	66 anni	1948
dall' 1.1.2015 al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi	1949
dall' 1.1.2016 al 31.12.2016	67 anni	1949
dall' 1.1.2017 al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi	1950
dall' 1.1.2018	68 anni	1950

E.N.P.A.M. - FONDO MEDICINA GENERALE e AMBULATORIALI

PENSIONE ANTICIPATA

REQUISITI:

- diploma di laurea almeno 30 anni con
- anzianità contributiva di almeno 42 anni senza finestre

oppure

- diploma di laurea almeno 30 anni con
- 35 anni di anzianità contributiva unitamente a
- 62 anni di età (aumento graduale dai 59 anni e sei mesi previsti nel 2013 di 6 mesi ogni anno sino al 1 gennaio 2018)

**ETA' ANAGRAFICA RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA PENSIONE ANTICIPATA
NEI FONDI SPECIALI dell'E.N.P.A.M.**

PERIODO	ETA'	ANNO DI NASCITA
dall' 1.1.2013 al 31.12.2013	59 anni + 6 mesi	1954
dall' 1.1.2014 al 31.12.2014	60 anni	1954
dall' 1.1.2015 al 31.12.2015	60 anni + 6 mesi	1955
dall' 1.1.2016 al 31.12.2016	61 anni	1955
dall' 1.1.2017 al 31.12.2017	61 anni + 6 mesi	1956
dall' 1.1.2018	62 anni	1956

RIFORMA FORNERO - Settore dipendenza INPS e ex INPDAP

Per il settore della dipendenza la riforma Fornero ha abolito la pensione di anzianità, ci saranno solo le pensioni di vecchiaia all'età pensionabile e quelle anticipate con requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva.

Sono sparite le finestre, artificio per procrastinare l'erogazione economica di pensione.

Sono fatti salvi i diritti maturati alla data del 31 dicembre 2011 per l'accesso alla pensione.

**RIFORMA FORNERO
LAVORATORI DIPENDENTI - INPS e ex INPDAP**

PENSIONI DI VECCHIAIA

- **al compimento di una certa età anagrafica**
- **possesso di una anzianità minima contributiva**

PENSIONI ANTICIPATE

- **prima dell'età pensionabile raggiungendo un requisito minimo di età anagrafica**
- **con penalizzazioni economiche**
- **con un minimo di contribuzione effettiva**

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si matura quando si matura il requisito minimo di età con una anzianità contributiva di almeno 20 anni.

A 70 anni l'anzianità minima contributiva è fissata a 5 anni.

RIFORMA FORNERO

LAVORATORI DIPENDENTI - INPS e ex INPDAP

PENSIONI DI VECCHIAIA

dipendenti pubblici - uomini e donne
dipendenti privati - uomini

- età pensionabile 66 anni
(nel 2013 sarà di 66 anni + 3 mesi per le speranze di vita)

dipendenti privati - donne

- età pensionabile 62 anni
(nel 2013 sarà di 62 anni + 3 mesi per le speranze di vita)

nel 2014: 63 anni e 6 mesi	[colle maggiorazioni legate alle speranze di vita
dal 1 gennaio 2016: 65 anni		
dal 1 gennaio 2018: 66 anni		

L'età pensionabile per i dipendenti del settore pubblico è fissata al compimento dei 66 anni coi relativi aumenti legati alle così dette speranze di vita (revisione ogni tre anni e dal 2019 ogni due) e comunque dal 2021 non potrà essere inferiore ai 67 anni.

Per la prima applicazione del correttivo legato alle speranze di vita, dal 2013 l'età pensionabile per gli uomini e le donne è di 66 anni e 3 mesi.

Nel settore privato per le donne il limite fissato a 62 anni crescerà gradualmente:

- 63 anni e 6 mesi nel 2014
- 65 anni dal 1 gennaio 2016
- 66 anni dal 1 gennaio 2018

Ovviamente colle maggiorazioni previste dagli aumenti legati alle speranze di vita (2013, 2016).

La flessibilità dell'uscita a 70 anni è previsto solo per il settore privato.

E ancora possibile sino al 2015 per le sole donne, optando per il sistema contributivo, un pensionamento anticipato con 57 anni di età e 35 di contributi (legge 243/2004 articolo 1 comma 9 confermata dalla legge 214/2011 articolo 24 comma 14).

A questo proposito va evidenziato che secondo le attuali interpretazioni applicative della norma (INPS circolare 35/2012), la data del 31 dicembre 2015 va intesa come termine ultimo entro cui deve essere collocata la decorrenza del trattamento di pensione e non il raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione, dunque non titolarità al 31.12.2015 dei requisiti, ma titolarità al trattamento economico.

Pertanto, tenendo presente anche la finestra mobile, i requisiti (35 anni di contribuzione e 57 anni + 3 mesi di età) debbono essere maturati entro il 30 novembre 2014.

Pensione anticipata

Colla riforma Fornero sono cancellate le pensioni di anzianità cioè le pensioni che sganciate dall'età anagrafica erano subordinate solo al raggiungimento di un periodo minimo di anzianità contributiva, ora si parla di pensioni anticipate.

In pratica ora si potrà andare in pensione prima dell'età pensionabile con

- uomini con 42 anni + 1 mese nel 2012 + 2 mesi nel 2013 + 3 mesi nel 2013
- donne con 41 anni + 1 mese nel 2012 + 2 mesi nel 2013 + 3 mesi nel 2013

con penalizzazioni se prima del compimento del 62esimo anno sulla quota retributiva pari all'1% per ogni anno di anticipo, la percentuale sale al 2% per ogni anno di anticipo che supera i due anni con esclusione per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva da effettiva attività di lavoro entro il 31.12.2017

RIFORMA FORNERO LAVORATORI DIPENDENTI - INPS e ex INPDAP

PENSIONI ANTICIPATE requisiti per lasciare il lavoro per anzianità contr.

ANNO	UOMINI	DONNE
2012	42 anni + 1 mese	41 anni + 1 mese
2013	42 anni + 2 mesi + 3 mesi (*)	41 anni + 2 mesi + 3 mesi (*)
2014	42 anni + 3 mesi + 3 mesi (*)	42 anni + 3 mesi + 3 mesi (*)

(*) compreso adeguamento alle speranze di vita

PENALIZZAZIONE se prima del compimento del 62esimo anno sulla quota retributiva pari all'1% per ogni anno di anticipo, la percentuale sale al 2% per ogni anno di anticipo che supera i due anni con esclusione per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva da effettiva attività di lavoro entro il 31.12.2017

Le nuove regole sulle pensioni anticipate sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2012 e pertanto non si applicano a coloro che al 31 dicembre 2011 hanno raggiunto i requisiti con la vecchia normativa in base al concetto dei diritti acquisiti.

Per chi ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995 con il sistema contributivo puro il limite dell'età agganciato alla speranza di vita è fissato a 63 anni. a condizione che abbia almeno 20 anni di anzianità contributiva e il trattamento economico della pensione sia almeno 2,8 volte l'assegno sociale.

**RIFORMA FORNERO
LAVORATORI DIPENDENTI - INPS e ex INPDAP**

PENSIONI ANTICIPATE

- **per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995:**
- **compimento 63 anni**
 - **con minimo contributivo di 20 anni**
 - **a condizione che l'importo della pensione sia pari almeno a 2,8 volte l'assegno sociale**

La riforma Fornero ha consolidato il concetto e il rispetto al maturato ovvero ai diritti acquisiti che non debbono pertanto essere solo legittime aspettative.
Il concetto del pro rata peraltro era stato sempre rispettato dall'ENPAM.

**RIFORMA FORNERO
LAVORATORI DIPENDENTI - INPS e ex INPDAP**

DECORRENZA DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA

dal 1 gennaio 2012 - decorrenza dal primo giorno del mese successivo la maturazione dell'ultimo requisito (anagrafico o contributivo) cessata l'attività lavorativa

DECORRENZA DELLE PENSIONI ANTICIPATE

dal 1 gennaio 2012 - in presenza dei requisiti richiesti decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, cessata l'attività lavorativa

Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto

Non è intervenuto alcun provvedimento sull'Indennità premio di servizio, trasformato in pro rata in Tfr dal 1 gennaio 2011.

La manovra Tremonti bis prevede che il TFS e il Tfr – cessato il rapporto di lavoro - slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in tre anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno).

Ricordiamo che a tali dilazioni si aggiungono i tempi tecnici e precisamente nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione

oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori sei mesi.

I TRATTAMENTI DI FINE LAVORO NELLA PUBBLICA DIPENDENZA

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi ex art.3 legge 140/1997 e i provvedimenti Tremonti: (* art.12 c. 7-9 DL 78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL. 138/2011
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*) (**)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti secondo gli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno)

(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di sei mesi e per le pensioni anticipate slittamento di 24 mesi